



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

n. [REDACTED] MIN

N. Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) Dott.ssa Valeria Montaruli | Presidente |
| 2) Dott.ssa Rosa Caramia | Giudice relatore |
| 3) Dott.ssa Maria Antonella Balzano | Giudice Onoraria |
| 4) Dott. Gaetano de Bari | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi alla minore G [REDACTED] nata in Georgia l'1 [REDACTED] 09;

rilevato che con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato l'08/08/2024, dai genitori della minore, cittadini georgiani, hanno chiesto ex art. 31 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998, di autorizzare il genitore della minore e il figlio maggiorenne, ~~██████████~~, a permanere nel territorio italiano, nell'interesse della figlia minore nonch  sorella minore di ~~██████████~~, anche in deroga alle disposizioni in materia;

rilevato all'esito dell'espletata istruttoria che: il ricorrente   in Italia da circa tre anni; G [REDACTED]   arrivato in Italia con il genitore e la sorella minore quando era ancora minore; si sono stabiliti ad Altamura e hanno dichiarato la posizione abitativa e lavorativa del nucleo; il nucleo trova la fonte di sostentamento nei proventi lavorativi dei genitori della minore e del fratello maggiorenne; vivono dignitosamente ed onestamente in un'abitazione adeguata; non sono emersi a carico dei ricorrenti precedenti penali e/o pregiudizi di polizia; il nucleo risulta ben inserito nel tessuto socio - culturale locale e conduce un'esistenza serena;

ritenuto, alla luce di un siffatto quadro, che ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza;

premess, infatti, che il pi  recente e condivisibile orientamento della S.C., a partire dalla pronuncia a SS.UU. n.21799/10, ha sostanzialmente abbandonato l'orientamento restrittivo per abbracciare un'interpretazione estensiva, secondo cui la temporanea autorizzazione di cui all'art.31 si presta a ricomprendere qualsiasi situazione in cui l'allontanamento del familiare del minore, o in alternativa il suo sradicamento definitivo dall'ambiente in cui   nato, possa comportare per lo stesso - considerate l'et  e le condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico - un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di durata indeterminabile o tendenzialmente stabili; approccio questo che, nell'imporre al giudicante un bilanciamento tra la disciplina dell'immigrazione e la tutela - nel pi  alto grado possibile - dell'interesse del minore, apre la strada alla tutela del diritto dei minori, figli di immigrati irregolari, di permanere nel territorio e/o ultimare gli studi nel territorio dove li hanno iniziati e dove vivono con il nucleo familiare, salva ovviamente ogni diversa valutazione del singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a standardizzazioni di sorta;

richiamato, altres  il recente pronunciamento di Cass. civ. Sez. II Ord., 06/09/2021, n. 24039 (rv. 662170-01), secondo cui "La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,   subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo

sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva negato l'autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia senza valutare le conseguenze negative che potevano derivare alla prole in caso di rimpatrio insieme ai genitori, non avendo tenuto conto che la vulnerabilità del minore è oggetto di presunzione tanto con riferimento al minore in età prescolare, in base al principio della rilevanza decrescente dell'età, quanto con riguardo al minore radicato in Italia, in base al criterio della rilevanza crescente del radicamento socio-territoriale);

ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie rendano il diniego dell'autorizzazione e la conseguente espulsione dell'istante – alla stregua dei parametri e dei criteri elaborati nel tempo dalla corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. – rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità, in quanto un siffatto provvedimento costringerebbe il nucleo ad adottare scelte comunque fortemente pregiudizievoli: il ritorno in patria dei ricorrenti esporrebbe la minore ad una serie di difficoltà derivanti dalla frattura della coesione familiare e dalla conseguente perdita di punti di riferimento importante per l'armonico sviluppo della personalità;

ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso del ricorrente e per l'effetto, di autorizzarlo a permanere in Italia, nell'interesse della figlia minore, per il periodo di anni cinque, nell'aspettativa (tenuto conto del carattere provvisorio e derogatorio dell'autorizzazione giudiziale ex art. 31, e dunque dell'esigenza di valutare di tempo in tempo la ricorrenza dei rigorosi presupposti fondanti i gravi motivi di legge) che, nel corso dello stesso periodo, il ricorrente si attivi per regolarizzare *aliunde* la propria posizione giuridica in Italia; o, altrimenti, per preparare la minore a seguirlo senza trauma nel proprio paese di origine; stante la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per assistenza ai minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prevista dall'art. 6 c.1 bis, lett. h) TU, introdotta dal D.L. 130/2020

P.Q.M.

letti gli artt. 737 c.p.c., 31 TU Immigrazione, sentito il parere del PMM in sede, così provvede in via definitiva:

- accoglie l'istanza di GO [redacted] nato in Georgia il [redacted] 1987, e, per l'effetto, autorizza [redacted] e il figlio oramai divenuto maggiorenne [redacted] nato in Georgia il [redacted], a permanere sul territorio italiano sino al raggiungimento della maggiore età della minore GO [redacted] e dunque sino all'11.8.2027;
- manda alla cancelleria per la comunicazione al PMM in sede e per le notificazioni ai ricorrenti, presso l'avv. CALIA Giovanna, e alla Questura di Bari.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025

Il Giudice estensore

Dr.ssa Rosa Caramia

Il Presidente

Dr.ssa Valeria Montaruli

